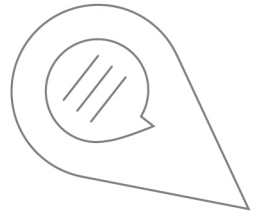


**TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE FALLIMENTARE**



Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati,
dott. CATERINA SANTINELLO REL.
dott. MARIA ANTONIA MAIOLINO
dott. EMANUELA ELBURGO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società S.P.A.

in data 27.9.2013;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della sede della società ricorrente;

verificato il deposito dei bilanci degli ultimi tre anni e dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

viste le ragioni addotte a sostegno della richiesta del termine massimo di 120 giorni;

ritenuto altresì necessario, anche in considerazione della prospettata prosecuzione dell'attività d'impresa, procedere alla nomina del Commissario Giudiziale e porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.;

deposito di una situazione patrimoniale quanto più aggiornata, e comunque non anteriore al 27.9.2013, entro il 30.10.13;

deposito, a cadenza mensile, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito, a cadenza mensile, della situazione finanziaria della società;

deposito, a cadenza mensile, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;

deposito, con periodicità mensile, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito, con cadenza mensile, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società;

deposito, a cadenza mensile, entro il primo giorno lavorativo del mese solare successivo, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, che è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione

al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII, L.F. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

P.Q.M.

fissa termine di giorni 120 ex art. 161, comma VI, C.P. a decorrere dal deposito del presente provvedimento;

nomina Commissario Giudiziale il dott. Remo Davì al quale attribuisce un fondo spese di € 5.000,00, oltre accessori, a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motivata.

Si comunichi

Padova, 3.10.13

Il Presidente
(dott. Caterina Santinello)

Fallimenti e Società.it